

Orientamenti sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità

Orientamenti sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità

1. Introduzione

- 1.1 A norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (di seguito il "regolamento EIOPA")¹, l'EIOPA emana i presenti orientamenti indirizzati alle autorità di vigilanza in merito ai comportamenti da adottare nell'applicazione della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione (di seguito "Solvibilità II")².
- 1.2 I presenti orientamenti si basano sugli articoli 41, 44, 45 e 246 di Solvibilità II e sugli articoli 262 e 306 del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE (di seguito il "regolamento delegato 2015/35 della Commissione")³.
- 1.3 È previsto che le autorità di vigilanza assicurino che le imprese pervengano a una visione prospettica dei rischi cui sono esposte.
- 1.4 Gli orientamenti sono incentrati sul risultato di questa valutazione, piuttosto che sulla relativa modalità di svolgimento. Per esempio, dal momento che la valutazione del fabbisogno di solvibilità globale rappresenta il punto di vista dell'impresa per quanto concerne il proprio profilo di rischio, il capitale e gli altri mezzi necessari per far fronte a tali rischi, l'impresa dovrebbe decidere autonomamente come svolgere questa valutazione data la natura, la portata e la complessità dei rischi inerenti alla propria attività.
- 1.5 L'EIOPA riconosce e sostiene gli sviluppi e i risultati su scala globale e a livello nazionale al di fuori dell'Unione europea in materia di definizione di norme per l'ORSA con una visione prospettica. EIOPA non prevede, tuttavia, che le autorità di vigilanza dei paesi terzi applichino tali orientamenti. Nondimeno, gli orientamenti sono soggetti ad analisi di equivalenza. Quando si fa riferimento a strutture di gruppo o livello di gruppo, gli orientamenti si applicano solo ai gruppi dello Spazio economico europeo (di seguito il "SEE"). Gli orientamenti si applicano alle succursali stabilite all'interno dell'Unione europea e appartenenti a imprese di assicurazione o di riassicurazione che hanno sede nei loro paesi e che svolgono le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, di Solvibilità II.
- 1.6 È fondamentale che l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza (OADV) dell'impresa sia a conoscenza di tutti i rischi sostanziali cui l'impresa è esposta, indipendentemente dal fatto che tali rischi vengano presi in considerazione dal calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità e che siano quantificabili o meno. È altresì essenziale che l'OADV assuma un ruolo attivo nella valutazione

¹ GU L 331 del 15.12.2010, pagg. 48-83.

² GU L 335 del 17.12.2009, pagg. 1-155.

³ GU L 12 del 17.01.2015, pag. 1.

prospettica dei rischi indirizzando il processo e mettendo in discussione i relativi risultati.

- 1.7 Qualora un gruppo intenda fare istanza per la valutazione interna del rischio e della solvibilità ai sensi dell'articolo 245, paragrafo 4, terzo comma, di Solvibilità II, si richiede un elevato livello di coerenza dei processi in seno a tutto il gruppo.
- 1.8 Gli orientamenti si applicano sia alle singole imprese sia a livello di gruppo. Inoltre, gli orientamenti affrontano aspetti relativi alle caratteristiche specifiche del gruppo nella valutazione prospettica dei rischi, in particolare in ragione dei rischi specifici per il gruppo o dei rischi che potrebbero essere meno rilevanti a livello individuale che a livello di gruppo.
- 1.9 Gli orientamenti pertinenti per le singole imprese si applicano, mutatis mutandis, alla valutazione prospettica di gruppo dei rischi. Inoltre, i gruppi devono prendere in considerazione gli orientamenti specifici riguardanti i gruppi.
- 1.10 Ai fini dei presenti orientamenti, sono state elaborate le seguenti definizioni:
 - a) Per "livello di gruppo" si intende il soggetto economico organico (visione olistica) che comprende tutte le entità del gruppo di cui agli orientamenti sul sistema di governance;
 - b) Per "gruppo ORSA" si intende la valutazione prospettica dei rischi effettuata a livello di gruppo; e
 - c) Per "documento unico di valutazione interna del rischio e della solvibilità" si intende un documento unico (relazione di vigilanza sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità) avente per oggetto la valutazione interna del rischio e della solvibilità effettuata a livello di gruppo e a livello di alcune imprese figlie del gruppo alla stessa data e nello stesso periodo di riferimento, previa approvazione dell'autorità di vigilanza, come previsto all'articolo 246, paragrafo 4, terzo comma, di Solvibilità II.
- 1.11 Se non definiti nei presenti orientamenti, i termini assumono il significato definito negli atti giuridici citati nell'introduzione.
- 1.12 Gli orientamenti si applicano a partire dal 1° gennaio 2016.

Orientamento 1 – Impostazione generale

- 1.13 L'impresa dovrebbe elaborare per l'ORSA i propri processi con tecniche appropriate e adeguate, commisurati alla struttura organizzativa e al sistema di gestione del rischio della stessa, tenuto conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività svolta.

Orientamento 2 – Ruolo dell'OADV

- 1.14 L'OADV dovrebbe partecipare attivamente all'ORSA, ivi compreso indicando le modalità di svolgimento della valutazione e mettendone in discussione i risultati.

Orientamento 3 – Documentazione

1.15 L'impresa dovrebbe dotarsi quanto meno della seguente documentazione relativa all'ORSA:

- a) la politica per l'ORSA;
- b) un'evidenza di ciascuna ORSA;
- c) una relazione interna su ciascuna ORSA; e
- d) un'informativa per l'autorità di vigilanza sull'ORSA.

Orientamento 4 – Politica per l'ORSA

1.16 L'OADV dovrebbe approvare la politica per l'ORSA. Tale politica dovrebbe includere almeno:

- a) una descrizione dei processi e delle procedure approntate per effettuare la valutazione prospettica dei rischi;
- b) una considerazione del nesso tra il profilo di rischio, i limiti di tolleranza del rischio approvati e il fabbisogno di solvibilità globale e
- c) i metodi e le metodologie comprese informazioni riguardanti:
 - (i) le modalità e la frequenza con cui vengono eseguite le prove di stress, le analisi di sensibilità, le prove inverse di stress o altre analisi rilevanti;
 - (ii) gli standard di qualità dei dati;
 - (iii) la frequenza della valutazione stessa e il fondamento della sua adeguatezza, in particolare tenendo conto del profilo di rischio dell'impresa e della volatilità del suo fabbisogno di solvibilità globale rispetto alla sua situazione patrimoniale;
 - (iv) la tempistica per l'esecuzione della valutazione prospettica dei rischi e le circostanze che genererebbero la necessità di una valutazione prospettica dei rischi a prescindere dalle tempistiche previste.

Orientamento 5 – Evidenza di ciascuna ORSA

1.17 L'impresa dovrebbe dimostrare e documentare ciascuna ORSA.

Orientamento 6 – Relazione interna sull'ORSA

1.18 L'impresa dovrebbe comunicare a tutto il personale interessato almeno i risultati e le conclusioni dell'ORSA, una volta che il processo e i risultati siano stati approvati dall'OADV.

Orientamento 7 – Valutazione del fabbisogno di solvibilità globale

- 1.19 L'impresa dovrebbe fornire una quantificazione del fabbisogno di capitale e una descrizione di altri mezzi necessari per far fronte a tutti i rischi sostanziali, indipendentemente dal fatto che siano quantificabili.
- 1.20 Se del caso, l'impresa dovrebbe sottoporre i rischi sostanziali individuati a una serie sufficientemente ampia di prove di stress o analisi di scenari, al fine di fornire una base adeguata per la valutazione del fabbisogno di solvibilità globale.

Orientamento 8 – Visione prospettica del fabbisogno di solvibilità globale

- 1.21 L'impresa dovrebbe assicurare che la propria valutazione del fabbisogno di solvibilità globale sia prospettica e rispecchi, a seconda dei casi, un'adeguata visione di medio o lungo termine.

Orientamento 9 – Valutazione e contabilizzazione del fabbisogno di solvibilità globale

- 1.22 L'impresa dovrebbe, qualora utilizzi basi per la contabilizzazione e la valutazione diverse da quelle stabilite da Solvibilità II nell'ambito della valutazione del fabbisogno di solvibilità globale, illustrare come l'utilizzo di queste basi differenti per la contabilizzazione e la valutazione possa garantire una migliore considerazione del profilo di rischio specifico, dei limiti di tolleranza del rischio approvati e della strategia operativa dell'impresa, nel rispetto dell'esigenza di una sana e prudente gestione dell'attività
- 1.23 L'impresa dovrebbe eseguire una stima quantitativa dell'impatto delle basi diverse per la contabilizzazione e valutazione sulla valutazione del fabbisogno di solvibilità globale nei casi in cui tali basi, diverse dalle basi di Solvibilità II, siano state utilizzate nella valutazione del fabbisogno di solvibilità globale.

Orientamento 10 – Costante osservanza dei requisiti patrimoniali obbligatori

- 1.24 L'impresa dovrebbe analizzare se continui a rispettare i requisiti patrimoniali obbligatori di cui in Solvibilità II e comprenda almeno:
- a) le potenziali future variazioni significative del profilo di rischio;
 - b) la quantità e la qualità dei fondi propri per l'intero periodo di pianificazione dell'attività;
 - c) l'articolazione dei fondi propri in più livelli e come essa possa cambiare in relazione a date di rimborso, restituzione e scadenza durante il periodo di pianificazione dell'attività.

Orientamento 11 - Costante osservanza delle riserve tecniche

- 1.25 L'impresa dovrebbe assicurare che la propria funzione attuariale:

- a) concorra ad accertare se l'impresa continuerebbe a rispettare i requisiti riguardanti il calcolo delle riserve tecniche;
- b) individui i rischi potenziali derivanti dalle incertezze associate a tale calcolo.

Orientamento 12 - Scostamenti dalle ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità

1.26 L'impresa dovrebbe valutare se il suo profilo di rischio si discosta dalle ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità ai sensi della direttiva solvibilità II e se tali scostamenti sono significativi. L'impresa può, quale primo passo, effettuare un'analisi qualitativa; se tale analisi indica che lo scostamento non è significativo la valutazione quantitativa non è necessaria.

Orientamento 13 – Nesso con il processo di gestione strategica e il contesto decisionale

- 1.27 L'impresa dovrebbe prendere in considerazione i risultati ORSA e le conoscenze acquisite durante il processo di questa valutazione almeno per quanto concerne:
- a) la gestione del capitale;
 - b) la pianificazione dell'attività;
 - c) lo sviluppo e la progettazione dei prodotti.

Orientamento 14 - Frequenza

1.28 L'impresa dovrebbe eseguire l'ORSA con cadenza almeno annuale.

Orientamento 15 – Ambito del gruppo ORSA

1.29 L'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista dovrebbero progettare la valutazione interna del rischio e della solvibilità di gruppo per riflettere la natura della struttura del gruppo e il relativo profilo di rischio. Esse dovrebbero includere nella valutazione interna del rischio e della solvibilità di gruppo i rischi sostanziali derivanti da tutte le entità che fanno parte del gruppo.

Orientamento 16 – Informativa alle autorità di vigilanza

1.30 L'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista dovrebbero inviare all'autorità di vigilanza del gruppo la relazione di vigilanza sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità di gruppo. Il documento inviato all'autorità di vigilanza del gruppo con il risultato della valutazione interna del rischio e della solvibilità di gruppo dovrebbe essere redatto nella stessa lingua della relazione periodica di gruppo

1.31 Se è stato redatto un documento unico di valutazione interna del rischio e della solvibilità, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista dovrebbero assicurare, ove vi sia richiesta di un membro o di un nuovo membro del collegio, che al membro richiedente sia tempestivamente fornita la traduzione nella lingua ufficiale di tale Stato membro, della parte dell'informativa relativa alla valutazione interna del rischio e della solvibilità concernente l'impresa partecipata.

Orientamento 17 - Caratteristiche specifiche del gruppo riguardo al fabbisogno di solvibilità globale

1.32 L'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista dovrebbero valutare in modo adeguato l'impatto di tutti i rischi specifici del gruppo e le interdipendenze all'interno del gruppo, nonché l'impatto di questi rischi e delle interdipendenze sul fabbisogno di solvibilità globale, dovrebbero tener conto delle caratteristiche specifiche del gruppo e del fatto che alcuni rischi possono intensificarsi a livello di gruppo.

1.33 Conformemente all'Orientamento 5 sull'evidenza di ciascuna valutazione interna del rischio e della solvibilità, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista dovrebbero includere nell'evidenza della valutazione interna del rischio e della solvibilità di gruppo almeno una descrizione delle modalità con cui sono stati presi in considerazione i seguenti fattori per la valutazione del fabbisogno di solvibilità globale:

- a) l'individuazione delle possibili fonti di capitale all'interno del gruppo e l'individuazione del potenziale fabbisogno di capitale supplementare;
- b) la valutazione della disponibilità, della trasferibilità o della fungibilità del capitale;
- c) riferimenti a eventuali trasferimenti di capitali all'interno del gruppo, che avrebbero un impatto sostanziale su qualsiasi entità del gruppo, e le relative conseguenze;
- d) l'allineamento delle strategie individuali con quelle stabilite a livello di gruppo;
- e) i rischi specifici cui il gruppo potrebbe essere esposto.

Orientamento 18 Caratteristiche specifiche del gruppo riguardo all'osservanza continua dei requisiti patrimoniali obbligatori

1.34 Conformemente all'Orientamento 5 sull'evidenza di ciascuna valutazione interna del rischio e della solvibilità, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista dovrebbero includere

nell'evidenza della valutazione interna del rischio e della solvibilità di gruppo almeno una descrizione delle modalità con cui sono stati presi in considerazione i seguenti fattori per la valutazione dell'osservanza continua dei requisiti obbligatori:

- a) l'individuazione delle fonti dei fondi propri all'interno del gruppo e l'eventuale necessità di ulteriori fondi propri;
- b) la valutazione della disponibilità, della trasferibilità o della fungibilità dei fondi propri;
- c) riferimenti a eventuali trasferimenti di fondi propri previsti all'interno del gruppo, che avrebbero un impatto significativo su qualsiasi entità del gruppo, e le relative conseguenze;
- d) l'allineamento delle strategie individuali con quelle stabilite a livello di gruppo;
- e) i rischi specifici a cui il gruppo potrebbe essere esposto.

Orientamento 19 – Requisiti specifici per l'ORSA

1.35 In caso di richiesta di procedere alla valutazione interna del rischio e della solvibilità ai sensi dell'articolo 246, paragrafo 4, terzo comma, di Solvibilità II, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista dovrebbero trasmettere all'autorità di vigilanza del gruppo:

- a) un elenco delle imprese per le quali le valutazioni individuali previste dall'articolo 45 di Solvibilità II, sono oggetto del documento unico di valutazione interna del rischio e della solvibilità, compresa la ragione della scelta effettuata;
- b) una descrizione di come vengono soddisfatti i requisiti di governance a livello di tali imprese e, in particolare, di come gli OADV delle imprese figlie sono coinvolti nel processo di valutazione e nell'approvazione del risultato;
- c) una descrizione di come il documento unico di valutazione interna del rischio e della solvibilità è organizzato, al fine di consentire all'autorità di vigilanza del gruppo di separare le valutazioni individuali per le altre autorità di vigilanza nel collegio;
- d) ove necessario, un'indicazione specifica sulle traduzioni richieste, con particolare attenzione alla tempistica e al contenuto.

Orientamento 20 – Integrazione delle imprese di assicurazione e riassicurazione di paesi terzi partecipate e controllate

1.36 Nella valutazione del fabbisogno di solvibilità globale del gruppo, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione

assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista dovrebbero includere i rischi dell'attività in paesi terzi con modalità coerenti con quelle utilizzate per l'attività nello Spazio economico europeo, rivolgendo particolare attenzione alla valutazione della trasferibilità e della fungibilità del capitale.

Norme sulla conformità e sulla segnalazione

- 1.37 Il presente documento contiene gli orientamenti emanati ai sensi dell'articolo 16 del regolamento EIOPA. A norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento EIOPA, le autorità e gli istituti finanziari competenti compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni.
- 1.38 Le autorità competenti che si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti dovrebbero opportunamente integrarli nel rispettivo quadro normativo o di vigilanza.
- 1.39 Le autorità competenti confermano all'EIOPA se si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti, indicando i motivi della mancata conformità, entro due mesi dalla pubblicazione delle versioni tradotte.
- 1.40 In assenza di una risposta entro tale termine, le autorità competenti saranno considerate non conformi e segnalate come tali.

Disposizione finale sulle revisioni

- 1.41 I presenti orientamenti sono soggetti a revisione da parte dell'EIOPA.